

Strada statale n. 73-bis ad Urbino » della lunghezza di km. 31 + 468, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 423 « Urbinata »;

la strada « innesto Strada statale n. 16 presso stazione Mondolfo-Marotta-Pergola-innesto Strada statale n. 3 a Cagli » della lunghezza di km. 54 + 000, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 424 « della Val Cesano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: **SULLO**

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963  
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 25

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

**Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e modificato con decreto ministeriale 17 marzo 1960.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, con il quale è stato istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto:

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 176, con il quale l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è stato incaricato della gestione del concorso predetto;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 29 ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1958, registro n. 1 Finanze, foglio n. 2, modificato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 17 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1960, registro n. 16 Finanze, foglio n. 1;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il turismo e spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto »:

Art. 1. — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:  
« Detto concorso, istituito col decreto del Ministro

per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, n. 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, numero 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 71,25 per colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste.

Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì effettuarsi presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e fare osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di L. 3,75 per colonna. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.

Il monte premi è costituito dalle percentuali dello ammontare complessivo delle poste, indicate nell'art. 3 del decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il turismo e spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303, e calcolate in base alla legge 8 giugno 1962, n. 587 ».

Art. 15. — Il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora il premio unitario delle tre categorie o di una di esse sia inferiore a L. 10.000. l'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare in un apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio suddetto, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria ».

Art. 15. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo deve essere accompagnato dalla parte figlia della scheda di partecipazione al concorso e deve pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: **TRABUCCHI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1963  
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 181. — **BAROCCHI**

(5182)